



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL
SOSTITUTO DI IMPOSTA ESTERO PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CREDITO DI IMPOSTA, IVI PAGATA, SUL REDDITO DI LAVORO**

- Sentenza del 02.03.2026 pubb. il 31/03/2026, n. 702 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Giordano
- Rel. Borsani

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE -
IN GENERE

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente
all'estero - Credito d'imposta - Documentazione probatoria del credito -
Certificazione rilasciata da sostituto di imposta - Sufficienza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, ai fini del riconoscimento al contribuente residente in Italia del credito per le imposte pagate all'estero volto a evitare la doppia imposizione, non è richiesta una attestazione delle autorità fiscali straniere circa la definitività del prelievo, essendo sufficiente la produzione della certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi dell'Agenzia - secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall'autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell'imposta e la sua definitività - con conseguente riconoscimento del credito di imposta in favore del contribuente, residente in Italia, per attività di lavoro dipendente svolta nei Paesi Bassi ove era stato assoggettato ad imposizione).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 2
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformi

- CGT II° Lombardia, n. 201 del 20/01/2025

Anno pubb.

- 2026